



Comune di Ardauli

Provincia di Oristano

Deliberazione n° 3
in data 12/03/2018

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Imposta unica comunale IUC. Determinazione delle tariffe della tassa rifiuti (TARI) Anno 2018.

L'anno **duemiladiciotto** il giorno **dodici** del mese di **marzo** alle ore **12,00**, nella sala delle adunanze consiliari, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge comunale e provinciale, sono stati oggi convocati in seduta **straordinaria** e in prima convocazione, i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

1. Ibba Massimo	<input checked="" type="checkbox"/> Presente	<input type="checkbox"/> Assente
2. Deiana Marco	<input checked="" type="checkbox"/> Presente	<input type="checkbox"/> Assente
3. Masala Omero	<input type="checkbox"/> Presente	<input checked="" type="checkbox"/> Assente
4. Miscali Antonella	<input type="checkbox"/> Presente	<input checked="" type="checkbox"/> Assente
5. Mura Mirko	<input checked="" type="checkbox"/> Presente	<input type="checkbox"/> Assente
6. Piras Claudio	<input checked="" type="checkbox"/> Presente	<input type="checkbox"/> Assente
7. Piras Fabrizio	<input checked="" type="checkbox"/> Presente	<input type="checkbox"/> Assente
8. Urru Alessandra	<input type="checkbox"/> Presente	<input checked="" type="checkbox"/> Assente
9. Zedde Antonello	<input checked="" type="checkbox"/> Presente	<input type="checkbox"/> Assente
10. Carta Daniela	<input checked="" type="checkbox"/> Presente	<input type="checkbox"/> Assente

TOTALE PRESENTI: 7

TOTALE ASSENTI: 3

Il Presidente, il Sig. Ibba Massimo - Sindaco, constatata la presenza del numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato. La seduta è pubblica.

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 2), della legge 18 agosto 2000, n° 267, il Segretario Comunale Dr. Roberto Sassu.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) istituisce l'imposta unica comunale precisando che:

«Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore»;

VISTA la disciplina inerente la suddetta imposta (commi da 639 a 714 del succitato art. 1, legge 147/2013), con particolare riferimento alla componente TARI (commi da 641 a 668), come modificata dal decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 68 e successivamente, dall'art. 1, comma 27, lett. a) e b) della L. 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016);

LETTI in particolare i commi da 650 a 654, nel testo vigente a decorrere dal 1° gennaio 2016, che così dispongono:

«650. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.

651. Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

652. Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1..

653. A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard.

654. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.»

VISTO il comma 683 del suddetto articolo che testualmente recita:

«683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.»;

VISTO l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:

«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;

VISTO il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani predisposto dall'Ufficio Finanziario-Tributario sulla base degli atti trasmessi dal gestore del servizio COSIR srl;

DATO ATTO che il suddetto Piano costituisce il necessario presupposto per la determinazione delle tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI), per l'anno 2018;

VISTA la delibera di Consiglio Comunale n° XX del XX/03/2018 di Approvazione Piano finanziario TARI 2017;

RILEVATO che dal piano finanziario si evince un costo complessivo di gestione del servizio pari a € 82.419,83 che il Comune dovrà coprire integralmente con la tariffa, calcolata per il 2018, secondo il metodo normalizzato disciplinato dal Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;

CONSIDERATO CHE:

- la tariffa deve coprire tutti i costi dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della normativa vigente;
- la tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite agli investimenti per le opere e relativi ammortamenti e da una quota variabile, rapportata alla quantità e qualità dei rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi d'investimento e di esercizio compresi i costi di smaltimento;
- per la determinazione delle tariffe al mq delle utenze domestiche e delle utenze non domestiche è necessario disporre dei seguenti elementi: a) il costo, fisso e variabile, da coprire con il gettito della tariffa b) la percentuale di imputazione, fra le utenze domestiche e non domestiche, del costo da coprire con la tariffa, c) i criteri quantitativi e qualitativi di determinazione della produzione dei rifiuti ed i relativi coefficienti specifici Ka e Kb (relativa alle utenze domestiche) e Kc e Kd (relativi alle utenze non domestiche) all'interno dei parametri fissati nel DPR 158/99;
- il costo presunto, per l'anno 2017, del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, è risultato di complessivi Euro 19.679,57 e comprende i costi fissi, pari al 57,04% dell'intero costo, ed i costi variabili, pari al restante 42,96% come di seguito meglio rappresentato;
- l'ente locale, ai sensi dell'art. 4, comma 2 del citato DPR 158/99, deve ripartire, tra le categorie di utenza domestica e non domestica, l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali;
- nella relazione elaborata sono previste numerose ipotesi di ripartizione dei costi tra le utenze domestiche e non domestiche e che il Comune di Ardauli, per l'anno 2017, così come avvenuto nell'anno precedente, in base ai criteri razionali ivi indicati, ritiene corretto continuare a ripartire i costi da coprire attraverso la tariffa tra le categorie di utenza nella misura del 96 % per le utenze domestiche e del 4% per le utenze produttive (non domestiche);
- che le tariffe vengono determinate dal Comune moltiplicando il costo di smaltimento per unità di superficie imponibile per i coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa dei rifiuti e sono commisurate alla specifica produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti per tipologia familiare e di attività, attraverso l'individuazione dei citati coefficienti;

RITENUTO pertanto di utilizzare per la determinazione delle tariffe al mq dell'anno 2018 relative al prelievo sui rifiuti TARI, per le utenze domestiche i coefficienti Ka (coefficiente di adattamento che tiene conto della reale distribuzione delle superfici degli immobili in funzione del numero di componenti il nucleo familiare) e Kb (coefficiente proporzionale di produttività per utenza domestica in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare) e per le utenze non domestiche i coefficienti Kc (coefficiente proporzionale di produzione che tiene conto della quantità potenziale di produzione di rifiuto connesso alla tipologia di attività) e Kd (coefficiente potenziale di produzione in kg/anno che tiene conto della quantità di rifiuto minima e massima connessa alla tipologia di attività) indicati nella già citata relazione e di seguito riportati nel Piano allegato;

DATO ATTO che i suddetti coefficienti rientrano tra i minimi ed i massimi indicati nelle tabelle allegate al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999;

DATO ATTO che alla TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992 nella misura fissata dalla Provincia di Oristano;

VISTO il Regolamento per l'applicazione della componente TARI dell'Imposta Unica Comunale (IUC), approvato con delibera del Consiglio Comunale n°6 del 06/08/2014, modificato ed integrato successivamente con delibera del Consiglio Comunale n° 17 del 20/07/2015 e richiamati in particolare gli articoli che definiscono i contenuti del provvedimento di determinazione delle tariffe e le riduzioni tariffarie da applicare alla TARI;

DATO ATTO che la trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote relative alla IUC mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale costituisce a tutti gli effetti adempimento dell'obbligo di invio di cui al combinato disposto dell'art. 52, comma 2

del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e dell'art. 13, commi 13-bis e 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

RICHIAMATA la nota del 28.02.2014 n. 4033 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale relativa alle modalità di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote;

PRESO ATTO che con Decreto del 29 novembre 2017, il Ministero dell'Interno ha stabilito il differimento del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2018/2020 degli enti locali, autorizzando l'esercizio provvisorio del bilancio sino alla data del 28 febbraio 2018;

VISTO altresì che il Ministero dell'Interno, con comunicato del 12 febbraio 2018, precisa che è in corso di perfezionamento il Decreto che dispone la proroga al 31 marzo 2018 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2018 degli enti locali, precedentemente fissato al 28 febbraio;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

VISTO anche l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;

ACQUISITO, sulla proposta di deliberazione, il parere favorevole espresso dal responsabile del servizio finanziario in ordine alla regolarità tecnico – contabile ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.Lgs. n.267/2000.

Con votazione palese espressa nei modi di legge e ad esito unanime,

D E L I B E R A

1) **DI DETERMINARE** per l'anno 2018, nelle misure di cui al prospetto che segue, le tariffe per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), a norma dell'art. 1, commi 641 e ss. della legge 147/2013, determinate sulla base dei coefficienti Ka e Kb (per le utenze domestiche) e Kd e Ke (per le utenze non domestiche) riportati nella parte narrativa del presente atto e qui richiamati per la loro formale approvazione ed allegate "Allegato "B":

2) **DI DARE ATTO** che, in forza del regolamento comunale per l'applicazione della TARI, approvato con deliberazione consiliare verranno applicate le riduzioni tariffarie per la componente TARI presenti nel regolamento;

3) **DI DARE ATTO** che alla TARI si applica il tributo provinciale nella misura 5,00 % per l'esercizio 2018;

4) **DI DARE ATTO** altresì che copia della presente deliberazione sarà inserita nel Portale del federalismo fiscale, con le modalità stabilite dalla legge e dalla vigente prassi amministrativa;

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO
IL SINDACO

F.to Dr. Massimo Ibba



IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dr. Roberto Sassu

In pubblicazione all'albo pretorio on line del Comune (ex art. 32 della L. n. 69/2009) per 15 gg. dal 20/03/2018.
(<http://www.comuneardauli.gov.it/albo/index.asp>).

IL DIPENDENTE INCARICATO



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE ED INVIO

Certifico che la presente deliberazione è inviata in copia a:

Capi gruppo consiliari con nota del 20/03/2018:

Responsabile del Servizio Amministrativo in data _____;

Responsabile del Servizio Finanziario in data 20/03/2018

Responsabile del Servizio Tecnico in data _____;

Che si troverà in pubblicazione all'albo pretorio on line del Comune dal 20/03/2018 per 15 gg. consecutivi;

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dr. Roberto Sassu



~~D. Lgs. 18.8.2000, n. 267, art. 49
Si esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnica amministrativa
Il Responsabile del servizio amministrativo
F.to Dr.ssa Barbara Casula~~

~~D. Lgs. 18.8.2000, n. 267, art. 49
Si esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnica
Il Responsabile del servizio tecnico~~

D. Lgs. 18.8.2000, n. 267, art. 49
Si esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità contabile e copertura finanziaria
Il Responsabile del servizio finanziario
F.to Dr.ssa Sonia Boeddu

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO.

IL DIPENDENTE INCARICATO

Ardauli, 20.03.2018